

Thiene, 2 aprile 2020

CIRCOLARE MENSILE – APRILE 2020

Indice

Adempimenti Iva entro il 30 giugno 2020.....	2
Dichiarazioni d'intento: quali novità per il 2020?	2
Novità per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari.....	3
Crediti d'imposta con la conversione di crediti deteriorati e le eccedenze ACE	4
Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali	4
I nuovi crediti di imposta per Ricerca & Sviluppo dal 2020.....	5
Nuova modalità di pagamento per la registrazione dei contratti.....	6
Lotteria degli scontrini: istruzioni e prima estrazione	7
Possibile rinvio dei termini per l'approvazione dei bilanci.....	8
Ritenute sugli appalti e split payment: chiarimenti dal MEF	8
Modello MUD, Raae e iscrizione albo gestori ambientali: rinviati al 30 giugno 2020	9
Attenzione false e-mail sui rimborsi del Fisco	9
SCADENZIARIO – APRILE 2020.....	10

🟢 **Adempimenti Iva entro il 30 giugno 2020**

L'art. 62 del DL 15/2020 ha concesso la possibilità di far slittare tutti gli adempimenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, al **30 giugno 2020**.

Gli adempimenti coinvolti dalla sospensione sono la **dichiarazione Iva** per il periodo d'imposta 2019, la presentazione del **modello IVA TR** relativo alla richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA del primo trimestre, le **comunicazioni liquidazioni periodiche** (LIPE) per il primo trimestre 2020 (in scadenza per il 1° giugno, il 31 maggio cade di domenica), l'**esterometro** relativo al primo trimestre 2020 (scadenza al 30 aprile), i modelli **Intrastat** mensili (in scadenza il 25 marzo, il 27 aprile e il 25 maggio) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020).

Resta fermo il fatto che i soggetti che intendano compensare credito Iva annuale o trimestrale, oltre i 5.000 euro, devono aver presentato il modello dichiarativo di riferimento, almeno 10 giorni prima della compensazione in F24.

Si può presumere che la sospensione sia applicabile anche all'obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** per quegli esercenti non ancora dotati di registratore telematico e che dovrebbero trasmettere i corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo; in questo modo sarebbe differito l'invio dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

Diversamente, per l'**emissione delle fatture** non ci sono eccezioni: le stesse dovranno essere emesse e trasmesse allo SdI entro i 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

🟢 **Dichiarazioni d'intento: quali novità per il 2020?**

Il tema delle dichiarazioni d'intento, dal 1° gennaio 2020, è stato interamente rivisto, prima con il Decreto Crescita e poi con il provvedimento 27.02.2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Fermo restando che gli esportatori abituali per poter ricevere fatture non imponibili devono sempre emettere una dichiarazione d'intento da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, non è però più necessario annotare la stessa in apposito registro.

Si precisa che l'agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di dichiarazione che, **a partire dal 28.04.2020**, sostituirà *in toto* il vecchio standard.

Il fornitore, che dovrà emettere la fattura non imponibile, non solo non ha più l'obbligo di annotare la dichiarazione d'intento su apposito registro al pari dell'esportatore, ma lo stesso fornitore potrebbe non vedersi più consegnare la dichiarazione e la ricevuta di presentazione dal cliente esportatore abituale. Tuttavia, il fornitore dovrà continuare ad indicare in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento di cui risulta destinatario, reperibile all'interno del cassetto fiscale. Lo stesso vale con riferimento alle importazioni senza pagamento dell'imposta da effettuarsi in Dogana.

Sul piano sanzionatorio si assiste ad un inasprimento delle sanzioni che vanno dal 100 al 200% dell'imposta, per chi *"effettua cessioni o prestazioni, di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate"*.

Novità per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Il decreto "Cura Italia" ha modificato la disciplina del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, introducendo regole straordinarie per il 2020.

È stato previsto che il credito d'imposta spetterà nella misura del **30% del valore complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020**, venendo meno quindi la vecchia previsione che riservava il credito d'imposta esclusivamente agli investimenti pubblicitari incrementali.

Viene ribadito che l'agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla **stampa quotidiana e periodica**, anche on line, e sulle **emittenti televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali.

Per accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

La modulistica deve essere presentata dal **1° settembre 2020 al 30 settembre 2020** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, anche se verranno comunque tenute in considerazione le domande trasmesse tra il 1° e il 31 marzo 2020 (scadenza originaria).

📍 Crediti d'imposta con la conversione di crediti deteriorati e le eccedenze ACE

Il D.L. 18/2020 "Cura Italia" prevede misure di sostegno finanziario per le imprese con crediti deteriorati anche di origine non bancaria (ai sensi del comma 5 dell'art. 55 del D.L. i debitori inadempienti sono tali se ritardano il pagamento per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto). In particolare, sarà possibile procedere alla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (anche se non iscritte in bilancio) e delle eccedenze ACE non ancora dedotte, relative alle perdite fiscali non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile al momento della cessione, a titolo oneroso, dei crediti stessi.

In base alla norma, la cessione dei crediti deve avvenire entro il 31.12.2020 e la trasformazione si ha alla data della cessione dei crediti, il che significa che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei medesimi.

Dovendo la trasformazione avere efficacia dal 2020, le perdite fiscali e le eccedenze Ace da prendere in considerazione non possono che essere quelle esistenti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione.

Perdite ed eccedenza ACE possono essere computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, valore che non può eccedere i 2 miliardi di euro.

La quota trasformabile in credito di imposta è data dal minore tra i 2 termini (elementi riportabili e quota dei crediti ceduti) moltiplicato per l'aliquota d'imposta IRES.

La trasformazione è condizionata all'esercizio dell'opzione, di cui all'art. 11, c. 1, del D.L. 59/2016 (che fa riferimento al pagamento di un canone del 1,5%), con effetto dal periodo successivo a quello in cui assume efficacia la cessione.

📍 Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L'agevolazione, inizialmente introdotta per il solo periodo d'imposta 2019, ma mai divenuta operativa a causa del mancato decreto attuativo del Mise, prevede oggi, con la Legge di bilancio 2020, l'applicazione del bonus fiere internazionali per i seguenti periodi:

- periodo d'imposta 2019, fino ad esaurimento delle risorse stanziato pari a 10 milioni di euro;

- periodo d'imposta 2020, fino ad esaurimento delle risorse stanziato pari a 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazioni a fiere internazionali che si svolgono sia in Italia, sia all'estero. Tra i beneficiari vi rientrano le piccole e medie imprese italiane esistenti alla data dell'1/01/2019 alle quali potrà essere riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese fino ad un massimo di € 60.000, da assegnarsi in ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'elenco delle manifestazioni fieristiche, le tipologie di spese ammissibili, la procedura per l'ammissione saranno chiariti con apposito provvedimento attuativo.

I nuovi crediti di imposta per Ricerca & Sviluppo dal 2020

La Legge di Bilancio 2020 (DL 160/2019) ha riformato il credito di imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo sostituendo la precedente disciplina. Dal 2020 le spese si suddividono in 3 categorie:

- attività di **R&S**, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell'articolo 3 D.L. 145/2013;
- attività di **IT** (innovazione tecnologica), anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- attività di **design e ideazione estetica**, limitatamente ai settori del c.d. *Made in Italy* (tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo).

Il contenuto di ciascuna categoria sarà dettagliato da uno specifico decreto del MISE, ad oggi non ancora emanato.

Il **credito di imposta** rivisto dalla legge di bilancio 2020 è riconosciuto in **misura pari al:**

- **12%** della base di calcolo **per attività di ricerca e sviluppo**, nel **limite massimo di 3 milioni di euro**;
- **6%** della base di calcolo **per attività di innovazione tecnologica**, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (10% se l'attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);

- **6%** della base di calcolo **per attività di design e ideazione estetica**, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito emergente sarà utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo successivo a quello di sostenimento della spesa ed esclusivamente in compensazione (D.lgs. 241/97).

La base di calcolo è rappresentata da tutte le spese sostenute nel periodo, senza alcun meccanismo incrementale rispetto agli investimenti pregressi.

Anche per questi crediti è prevista la redazione e la conservazione di apposita relazione tecnica predisposta dal responsabile aziendale o esterno del progetto di ricerca e sviluppo e dal legale rappresentante dell'impresa.

L'effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della stessa alla documentazione contabile dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale e per le società non obbligate da un professionista revisore legale dei conti (le spese di redazione della certificazione, come per il passato, nel limite di euro 5.000 sono riconosciute in aumento del credito di imposta).

Infine, le imprese beneficiarie dovranno trasmettere al MISE le informazioni relative alle agevolazioni fruite/fruibili secondo apposito modello di prossima definizione (tale invio ha esclusivamente scopo informativo).

Nuova modalità di pagamento per la registrazione dei contratti

Nel ricordare che il versamento dell'imposta di registro dovuta sia sui contratti di locazione sia sulle compravendite di immobili e aziende non rientra tra le operazioni sospese dai decreti connessi all'emergenza da Corona virus, segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati. Il versamento dovrà avvenire mediante modello F24 e non più con modello F23. I nuovi codici tributo da utilizzare sono:

- "1550" denominato "ATTI PRIVATI – Imposta di registro";
- "1551" denominato "ATTI PRIVATI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento";
- "1552" denominato "ATTI PRIVATI – Imposta di bollo";
- "1553" denominato "ATTI PRIVATI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento";

- “1554” denominato “ATTI PRIVATI – Interessi”.

Si precisa che utilizzando il codice “1552” è possibile versare contestualmente l'imposta di bollo, senza necessità di apporre i contrassegni telematici.

È dubbia la possibilità di utilizzare in compensazione altri tributi e le procedure di presentazione, con home banking o con l'applicativo F24 web dal proprio cassetto fiscale.

Lotteria degli scontrini: istruzioni e prima estrazione

Le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti in veste di privati possono partecipare alla lotteria degli scontrini esibendo agli esercenti, prima dell'emissione dello scontrino elettronico, il proprio “**codice lotteria**”. Tale codice è reperibile inserendo il proprio codice fiscale sul portale che sarà attivato a breve sul sito <https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it>. Tale codice dovrà essere stampato o salvato su dispositivo mobile per esibirlo agli esercenti all'atto del pagamento.

Sono in programma due tipologie di estrazioni: una “ordinaria” e una denominata “zero contanti”; chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà alla prima, mentre chi ricorrerà a mezzi di pagamento elettronici parteciperà anche a quella “zero contanti”. In quest'ultimo caso, il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato a quel biglietto.

Per il 2020 le estrazioni saranno annuali e mensili, mentre dal 2021 inizieranno anche le estrazioni settimanali. Ma quali sono i premi previsti? Per la lotteria “ordinaria” si avranno:

- un premio annuale da 1 milione di euro;
- 3 premi mensili da 30.000 euro ciascuno;
- 7 premi settimanali da 5.000 euro ciascuno (dal 2021).

Diversamente, per la lotteria “zero contanti”:

- 2 premi per l'estrazione annuale (uno da 5 milioni per i consumatori e uno da 1 milione per gli esercenti);
- 20 premi per le estrazioni mensili (10 da 100.000 euro per ciascuno dei consumatori e altri 10 da 20.000 euro per gli esercenti);
- 30 premi per le estrazioni settimanali dal 2021 (15 da 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 da 5.000 euro ciascuno per gli esercenti).

Per il momento è stata fissata la data della prima estrazione al **7 agosto 2020**, considerando i corrispettivi trasmessi fino al 31 luglio 2020; successivamente l'estrazione avverrà ogni secondo giovedì del mese.

I vincitori saranno avvisati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, se comunicate in fase di accreditamento al portale, a mezzo PEC, SMS o e-mail.

Possibile rinvio dei termini per l'approvazione dei bilanci

Con il dilagarsi dell'epidemia del Coronavirus molte società hanno avvertito l'esigenza di differire i termini per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. La difficoltà nel programmare riunioni, da realizzarsi in via telematica o garantendo la necessaria distanza di sicurezza interpersonale, tra amministratori, sindaci e revisori, unita all'assenza del personale amministrativo dagli uffici, potrebbero infatti rallentare l'attività di stesura del bilancio da sottoporre all'approvazione.

Il D.L. 18/2020 (Cura Italia) consente alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro il termine di 180 giorni (invece di 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale senza alcun bisogno di motivazione. Il termine ultimo per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può slittare, dunque, dal 29.04.2020 al **29.06.2020** (o 29.07.2020 in seconda convocazione).

Il decreto consente inoltre alle società di prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, che le riunioni degli organi societari possano tenersi mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il segretario.

Ritenute sugli appalti e split payment: chiarimenti dal MEF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risposta all'interrogazione parlamentare n.5/03727 del 4/3/2020, ha chiarito le modalità di calcolo della soglia del 10% dei versamenti registrati sul conto fiscale, per le imprese che intendono ottenere il nuovo Documento di regolarità fiscale (DURF), al fine di disapplicare le disposizioni sulle ritenute e appalti.

In particolare, l'importo soggetto a **split payment** o a **reverse charge** può essere conteggiato come "**IVA teorica**" nella soglia dei versamenti ai fini del calcolo del 10%, poiché tali meccanismi costituiscono deroghe a sistema ordinario di funzionamento dell'Iva.

🕒 **Modello MUD, Raee e iscrizione albo gestori ambientali: rinvii al 30 giugno 2020**

Il D.L. 18/2020 ha rinviato la presentazione, **al 30 giugno 2020**, del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) alla Cciaa, dei dati relativi a pile e rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) e pagamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo gestori ambientali.

🕒 **Attenzione false e-mail sui rimborsi del Fisco**

L'agenzia delle Entrate ha reso noto che stanno arrivando alle imprese false e-mail con oggetto "Notifica per il rimborso fiscale del 2019" che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti, con l'obiettivo di raccogliere informazioni riservate. Le e-mail provengono da indirizzi non riconducibili all'Agenzia delle Entrate.

L'ente raccomanda di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

Metha Studio Associato

SCADENZIARIO – APRILE 2020

- 16/04/2020** Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Ritenute alla fonte su provvigioni
Ritenute alla fonte su cessione titoli
Ritenute su redditi di capitale
Liquidazione Iva mensile – marzo 2020
Versamento 2° rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale
(salvo applicazione proroga “Coronavirus”)
- 20/04/2020** Versamento imposta di bollo sulle FE 1° trimestre 2020
- 30/04/2020** Versamento dell’imposta di bollo sugli atti e documenti digitali del 2019
Versamento II rata imposta di bollo assolta in modo virtuale (per soggetti con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate)

